

*Putigianous*

*ACR*



27757/111

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 05/04/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. FRANCESCO MARZANO  
Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO  
Dott. GIACOMO FOTI  
Dott. LUISA BIANCHI  
Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA

- Presidente - SENTENZA  
N. 564/2011  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 9149/2010  
- Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

~~1) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE \* C/~~  
2) DI CAGNO STEFANO N. IL 10/12/1960

avverso l'ordinanza n. 2115/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,  
del 17/11/2009

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;  
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *Russo*

*che ha chiesto l'annullamento con rinvio  
all'ordinanza impugnata*



Udit i difensor Avv.;

## OSSERVA

-I- Con decreto del 18 agosto 2009, il magistrato di sorveglianza di Bari ha dichiarato inammissibile l'istanza di gratuito patrocinio avanzata da Di Cagno Stefano in relazione al procedimento di sorveglianza da questi avviato per essere ammesso al beneficio della liberazione anticipata.

Con ordinanza del 17 novembre 2009, il presidente del Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto l'opposizione proposta, ex art. 99 del d.p.r. n. 115/02, nell'interesse dello stesso Di Cagno.

Nel motivare tale provvedimento, il giudicante ha osservato che l'art. 75 del richiamato d.p.r., nell'individuare l'ambito di applicazione del patrocinio a spese dello stato con riguardo al procedimento di sorveglianza, ha stabilito che lo stesso può applicarsi solo ai procedimenti relativi alle misure di sicurezza ed a quelli di competenza del tribunale di sorveglianza. Sarebbe quindi escluso, secondo il giudicante, il procedimento avente ad oggetto l'istanza di liberazione anticipata - in relazione alla quale è stato chiesto, nel caso di specie, il gratuito patrocinio - in quanto di competenza del magistrato, non del tribunale di sorveglianza.

Avverso tale decisione ricorre personalmente Stefano Di Cagno, denunciando la violazione degli artt. 75 del d.p.r. n. 115/02 e 24 della Costituzione.

Il ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata viola il disposto del richiamato art. 75, per come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 139 del 1998 e da questa stessa Corte, che hanno riconosciuto l'applicabilità del beneficio in questione anche ai procedimenti che si svolgono davanti al magistrato di sorveglianza.

-II- Il ricorso è fondato.

In realtà, già con la sentenza n. 139 del 23.4.1998, la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della L. n. 217/90 (dal contenuto identico all'art. 75 del d.p.r. n. 115/02, che ha sostituito detta legge), nella parte in cui, secondo l'interpretazione del remittente, non prevederebbe il gratuito patrocinio per tutti i procedimenti che si svolgono davanti al magistrato di sorveglianza, ha affermato che detta norma, richiamando la "fase di esecuzione" ha evidentemente inteso riferirsi ai procedimenti che si svolgono davanti a tutti gli organi di giurisdizione chiamati ad esercitare attività di esecuzione. Ivi compreso il magistrato di sorveglianza, anche perché non vi sarebbero ragioni per escludere l'accesso al patrocinio gratuito ai procedimenti che si svolgono davanti allo stesso magistrato, in attuazione della garanzia prevista dall'art. 24 della Costituzione.

Interpretazione, peraltro, che è stata in seguito ribadita da questa stessa Corte (Cass. n. 42852/08).


Il provvedimento impugnato deve essere, quindi, annullato, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bari per nuovo esame della questione alla luce dei principi sopra richiamati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bari.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011

Il Consigliere



Il Presidente

